



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma
tel. +39 06 85262342- fax +39 06 85303079
www.fiom-cgil.it - email: segreteria.generale@fiom.cgil.it

Protocollo: 278/2024/LS/fa

Roma, 2 febbraio 2024

Al Senato della Repubblica
9ª Commissione permanente
commissione9@senato.it

Egregi,

nello spirito di confronto e ascolto che sta caratterizzando l'interlocuzione tra Governo e OO.SS nel merito della vertenza ex Ilva, nel rispetto delle reciproche posizioni e coerentemente con quanto da noi proposto nella commissione del 30 gennaio u.s., la nostra organizzazione, la Fiom-Cgil, vuole proporvi di accogliere le proposte di modifica, emendamenti, qui allegate, da integrare nei due DCM approvati con urgenza in questi giorni chiedendovi di prenderli seriamente in considerazione.

La grave vicenda dell'ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, riguarda la situazione occupazionale, ambientale di importanti città e il futuro della siderurgia italiana e dello sviluppo del nostro paese.

È necessario mantenere in produzione l'azienda, tutelare l'occupazione diretta, dell'indotto e degli appalti.

Certi che prenderete in considerazione quanto da noi proposto siamo a disposizione per i chiarimenti del caso.

Distinti saluti

Il coordinatore nazionale della siderurgia per la Fiom-Cgil
Loris Scarpa



Cgil nazionale
Corso d'Italia 25 - Roma
Tel. 06 84761
e-mail: organizzazione@cgil.it
Sito web: www.cgil.it



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale
Corso Trieste 36 - Roma
Tel. 06 852621
e-mail: organizzazione@fiom.cgil.it
Sito web: www.fiom-cgil.it

Commento e proposte al nuovo DCM aggiuntivo a quello DL 18/01/24 n° 4

Art. 1

Definisce il campo delle imprese che possono accedere alle misure finanziarie oggetto del DCM

Comma 1 la definizione trovata esclude sicuramente parte consistente della filiera e dei sub appalti

Comma 2 definisce il criterio di legame con la committente: ultimi due esercizi da cui si evinca il 70% del fatturato fatto con ADI

Art.2

Istituzione fondo di garanzia

Art. 3

Ulteriori misure finanziarie per aziende che garantiscano continuità produttiva

Art. 4 (quello che ci interessa maggiormente)

Comma 1

Aziende che sospendano o riducano l'attività, 6 settimane di ammortizzatore.

Comma 2

Per accedere al comma 1 le aziende debbono essere monocommittenti o "nell'influsso gestionale prevalente" comunque il rapporto deve essere diretto e produrre un insieme di fatture nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente di almeno il 70% del fatturato.

Per cui sono esclusi tutti i sub appalti e le forniture o servizi di ditte terze, i lavoratori di grandi imprese non monocommittenti.

Comma 3

Accordo quadro nazionale al ministero del lavoro con OOSS vengono definite le modalità di uso delle imprese in generale.

Comma 4

Informativa territoriale alle OOSS non esame congiunto!

Comma 5

Ammortizzatore incompatibile con altri

Comma 6

Non rientra nei contattori degli ammortizzatori

Comma 7

I datori di lavoro anticipano ma possono non anticipare senza motivare.

Comma 8

Ammontare della misura 5 milioni di €

Comma 9

Domande accettate solo fino ad esaurimento dei soldi poi respinte

Comma 10

L'Inps si arrangia nel gestire la cosa senza risorse aggiuntive.

Comma 11

I 5 milioni vengono presi dal fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Proposte:

Il campo di utilizzo dell'ammortizzatore così come previsto non copre tutti i lavoratori potenzialmente coinvolti e il ruolo del sindacato viene limitato.

Va introdotto un capitolato che si riferisca alla tutela dell'occupazione e al capitale professionale delle persone che introduca il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi per motivi economici per tutto che duri almeno i quanto lo stato di crisi.

L'ammortizzatore unico deve essere immediatamente fruibile e non vincolato all' AS.

C'è da modificare:

art. 4

Comma 1

Al comma 1 sostituire alle parole "non superiore a sei settimane" le parole "per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle imprese di cui all'Art.1", non meno di 13 settimane

Comma 2

Monocommittenza e 70% di fatturato sono limiti che escludono.

Introduciamo oltre alla monocommittenza, anche aziende che lavorino per quelle direttamente coinvolte e/o (appalti e sub appalti) o della singola unità produttiva locale o del singolo appalto che abbiano personale occupato presso gli stabilimenti e/o nelle pertinenze. (Presenza di cartellini e autorizzazioni all'accesso)

Il limite di fatturato va fatto scendere almeno al 25% e le attività o i servizi debbono essere senza soluzione di continuità

Comma 3

Ok ma va implementata l'attività di monitoraggio

Comma 4

Va riattivata la procedura di consultazione sindacale e cancellare gli articoli 14 e 24 nella frase: "non si applicano le disposizioni di cui agli articoli ~~14~~, 15, ~~24~~ e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015"

Comma 7

Va garantito l'anticipo viste le agevolazioni finanziarie

Comma 9

Se c'è l'accordo sindacale le domande vanno accolte per cui possibilità di rifinanziare l'ammortizzatore.



Cgil nazionale

Corso d'Italia 25 - Roma
Tel. 06 84761
e-mail: organizzazione@cgil.it
Sito web: www.cgil.it



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

Corso Trieste 36 - Roma
Tel. 06 852621
e-mail: organizzazione@fiom.cgil.it
Sito web: www.fiom-cgil.it

Modifiche da apportare al Decreto legge 18 Gennaio 2024, n°4

Art. 1 si riferisce esclusivamente alla liberazione dell'amministrazione std. dalle azioni specifiche di Arcelor Mittal.

Art. 4 si riferisce alla possibilità di poter chiudere l'amministrazione std anche in presenza di pendenze legali, contenziosi.

Vediamo i capitoli d'interesse:

Art. 2

Si riferisce ai poteri dell'amministrazione straordinaria di poter usufruire dei 320 milioni per garantire l'attività di continuità aziendale e preservare la funzionalità degli impianti, salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per cui non si fa riferimento in nessun modo alla possibilità di mantenere in produzione gli impianti, ne tanto meno, per le attività di cui sopra, la possibilità di impegnare lavoratori dell'indotto o gli appalti in essere.

Questo implica che solo il personale diretto di ADI potrà intervenire nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, unica attività legata alla produzione prevista nei possibili capitoli di spesa nel massimale massimo di 320 milioni (per tutti i siti). Le altre attività produttive o l'eventuale impegno delle imprese di manutenzione, dell'indotto o in appalto, se necessarie dovrebbero essere autorizzate specificatamente dai giudici? Per cui così scritto non solo non si garantisce la continuità produttiva ma soprattutto i soldi comunque così quantificati non sarebbero sufficienti a garantirla.

Art. 3

Si parla della Cassa Integrazione attuale che potrà continuare senza alcuna interruzione anche nel caso intervenga l'amministrazione std. Non riguarda in nessun modo l'indotto. Si fa poi riferimento, ciò è positivo, è una nostra richiesta della prima ora, al rapporto tra manutentori e la cassa integrazione, riferendosi ai programmi di manutenzione o sorveglianza delle attività di manutenzione afferenti alla sicurezza.

Proposte di modifica:

Art. 2 Cap. 1

2° alinea

... Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità **produttiva** e aziendale, indispensabile ...

8° alinea

..., in favore delle medesime società nella ~~limite massima~~ misura iniziale di almeno 320 milioni di € nell'anno 2024.

Art. 3 Cap. 2

2° alinea

..., i lavoratori diretti, **ovvero di ditte terze, addetti o autorizzati alla manutenzione ...**

Considerazioni ulteriori:

La necessità di mantenere ed incrementare la produzione degli stabilimenti, garantisce il lavoro dell'indotto e delle ditte in appalto. Di conseguenza le ditte terze o in appalto garantiscono la continuità se in condizione di avere liquidità sufficiente ovvero credito sufficiente.

Da qui la necessità al fine di tutelare tutti i lavoratori coinvolti, di Adi, dell'indotto e degli appalti deve esserci un ammortizzatore sociale unico in deroga, trasversale tra i settori, a prescindere dai contratti applicati e dalla dimensione d'impresa che serva ad impedire i licenziamenti e le ricadute sui livelli occupazionali che integri la retribuzione dei lavoratori e sia corrisposto in tempi certi e utili per le persone. Vanno previsti dei criteri chiari ed equi per l'accesso all'ammortizzatore, che non può prescindere da un confronto sindacale.

C'è la necessità di definire e mappare le aziende dell'indotto e quelle impegnate negli appalti, pertanto l'ammortizzatore va utilizzato previo confronto e accordo con le organizzazioni sindacali in merito agli orari, attività, mansioni e al salario dei lavoratori. La misura all'oggetto per essere efficace deve prevedere il blocco dei licenziamenti, al fine di garantire continuità produttiva e occupazionale.

In merito ai 320 milioni, che assolutamente non riteniamo sufficienti, non bastano a garantire le normali manutenzioni ma nemmeno a rimettere in moto gli impianti, guasti per la mala gestione aziendale e/o per le mancate manutenzioni e/o per l'assenza di parti di ricambio.

Non sono sufficienti nel complesso, non solo per Taranto ma neanche per gli altri stabilimenti: Genova, Novi Ligure, Racconigi, Marghera, Legnaro (PD) Paderno Dugnano (MI).

Nemmeno sufficienti per riprendere un normale processo produttivo, fatto di acquisti di minerali, di energia e di tutte le attività e servizi necessari. Va assolutamente prevista sin d'ora la possibilità di aumentarli.

Tutte queste attività e previsioni sono assolutamente necessarie per intervenire anche e soprattutto dal punto di vista ambientale per far partire poi i necessari investimenti per portare l'acciaieria alla necessaria evoluzione con l'uso delle nuove tecnologie previste nell'accordo sindacale del 2018, assolutamente disatteso. Le mancate manutenzioni e i mancati necessari investimenti e i livelli di produzione troppo bassi non garantiscono la salute e l'ambiente per lavoratori e cittadini. L'acciaieria è un sistema non solo di produzione, ma energetico e di smaltimento che funziona 24 ore su 24.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.